


ASSOCIAZIONE
INSIEME PER RICORDARE SARA E FRANCO
PROGETTO SOLIDARIETA' ONLUS

STATUTO

Indice

TITOLO I - Disposizioni Generali.....	4
<i>Articolo 1 - Denominazione e sede.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 - Oggetto e scopo.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione..</i>	<i>6</i>
TITOLO II - Soci.....	8
<i>Articolo 4 - Requisiti per diventare soci.....</i>	<i>8</i>
TITOLO III - Organi sociali.....	9
<i>Articolo 5 - Organi dell'Associazione.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 6 - Assemblea dei soci.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione.....</i>	<i>11</i>
TITOLO IV - Il Rendiconto.....	13
<i>Articolo 8 - Bilancio consuntivo.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 9 - Scioglimento.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 10 - Legge applicabile.....</i>	<i>14</i>



TITOLO I - Disposizioni Generali

Articolo 1 - *Denominazione e sede*

E' costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.460/97, sotto la denominazione "INSIEME PER RICORDARE SARA E FRANCO - PROGETTO SOLIDARIETA' ONLUS".
La ONLUS ha sede in Firenze, via Pisana, 854/A

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'Associazione fisserà annualmente.

Articolo 2 - *Oggetto e scopo*

La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

In particolare si propone lo scopo di raccogliere risorse da destinare ad azioni di solidarietà nei confronti di giovani donne, ragazzi e bambini in situazioni di svantaggio economico-sociale, volte al miglioramento delle loro condizioni di vita sia in ambito igienico-sanitario che in campo sociale, alla diffusione della istruzione e formazione extrascolastica della persona ed all'assistenza socio-sanitaria.

L'attività della ONLUS sarà altresì rivolta all'attuazione di progetti, aventi lo scopo istituzionale sopra menzionato, destinati a componenti di collettività di paesi in via di sviluppo versanti in situazioni di svantaggio economico-sociale.

La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in detto articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

La ONLUS persegue i propri fini sia direttamente, che in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.

Articolo 3 - *Patrimonio ed entrate dell'Associazione*

1. Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che pervengono alla ONLUS a qualsiasi titolo;
- b) donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche;
- c) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti la ONLUS dispone delle seguenti entrate:


- d) quote associative;
- e) versamenti effettuati a titolo di liberalità da chiunque aderisca alla ONLUS;
- f) ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:

- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore;
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di

cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.



TITOLO II - Soci


Articolo 4 - *Requisiti per diventare soci*

Sono soci dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; le indegnità e morosità saranno sancite dall'assemblea dei soci.



TITOLO III - Organi sociali

Articolo 5 - *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

Assemblea dei soci

Consiglio di Amministrazione

Articolo 6 - *Assemblea dei soci*

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può anche essere convocata su domanda

motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

L'assemblea delibera su:

- bilancio;
- indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- nomina del Presidente ed eventuali altri organi dell'associazione;
- modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- tutto quant'altro ad essa demandato dalla legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea il dovere di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con

le maggioranze di cui all'art. 21 Codice Civile.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da 3(tre) a 11(undici) membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto processo verbale, su apposito libro, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione in assemblea; compila, se necessario, il regolamento per il funzionamento dell'associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura altresì l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

IV

TITOLO IV - Il Rendiconto

Articolo 8 - *Bilancio consuntivo*

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.


Articolo 9 - *Scioglimento*

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 10 - *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.



**Associazione
Insieme per ricordare Sara e Franco
Progetto Solidarietà - Onlus**

**Via Pisana 854/a - 50143 Firenze
Cod Fiscale: 94083900483
c.c. Postale: 27106525**

**web: <http://associazioni.comune.fi.it/progettosolidarieta>
email: associazione@persaraefranco.org**

Settembre 2009